



COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 03.04.1995.

REGOLAMENTO

PER IL MERCATO COMUNALE PER LA VENDITA AL MINUTO DEI PRODOTTI ITTICI, ORTOFRUTTICOLI ED ALIMENTARI DI VIA IMMACOLATA.

ART. 1

Sono ammessi a vendere al minuto nel mercato Comunale coloro che sono forniti di regolare autorizzazione amministrativa e ne posseggono i requisiti sanitari.

Sono ammessi anche i coltivatori diretti, i pescatori, i soggetti di cui all'Art. 10 della Legge 398/76 e gli artigiani, che ne facciano richiesta entro minimo del 10%, del totale dell'area adibita a mercato, limitatamente ai beni di propria produzione e al loro pescato.

ART. 2

Coloro che posseggono i requisiti e desiderano vendere al mercato Comunale dovranno presentare domande in carta legale al Sindaco per ottenere la concessione di posteggio, che verrà loro assegnata in base a quelli che sono i criteri previsti nel presente piano.

ART. 3

Il Sindaco, o per esso l'Assessore al ramo, provvede alla delimitazione degli spazi dei banchi di vendita.

ART. 4

Gli assegnatari di spazi sono tenuti al pagamento anticipato dei diritti di affitto dei banchi in base a quelle che sono le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Ai titolari di concessione di posteggio all'interno del mercato, gli spazi saranno assegnati nel mese di Dicembre di ogni anno.

ART. 6

L'attività di rivendita osserverà l'orario predisposto con provvedimento Sindacale.

E' consentita agli ambulanti la sistemazione nei posteggi di competenza sin dalle ore 7,30 per la predisposizione della merce nei relativi banchi.

./.



COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

ART. 7

Su tutti i generi posti in vendita nel mercato dovranno essere esposti, ben visibili al pubblico, i cartelli dei prezzi di vendita, secondo il modello previsto dall'Amministrazione.

ART. 8

Ciascun rivenditore dovrà rigorosamente rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti, e tenere ordinato e pulito il posto assegnato.

I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere raccolti in appositi contenitori del tipo approvato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9

E' vietato occupare spazi intorno al banco di vendita assegnato con cassette, recipienti o altro.

Il Sindaco può consentire a richiesta ai concessionari la collocazione davanti al proprio banco di vendita ed in adiacenza al banco stesso di cassette.

Gli spazi così occupati saranno assoggettati alla tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 10

E' vietata la vendita di pesce scongelato.

ART. 11

E' obbligatoria la vendita della merce a peso netto.

ART. 12

Per avvolgere la merce è obbligatorio l'utilizzo di carta e sacchetti per uso alimentare.

ART. 13

I rivenditori dovranno comportarsi in modo dignitoso e corretto.

ART. 14

La vigilanza igienico-sanitaria sulla vendita dei generi alimentari nel mercato Comunale è demandata all'U.S.L., competente per territorio, in base alle leggi in vigore.



COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

ART. 15

Il servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme sul funzionamento del mercato è affidato al Corpo di Polizia Municipale.

ART. 16

E' vietato lo svolgimento di ogni forma di commercio ambulante avente ad oggetto generi dello stesso tipo di quelle commercializzati all'interno del mercato, nel raggio di cinquanta metri da esso.

ART. 17

A carico dei trasgressori delle norme del presente Regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge 28.03.1991, N. 112 e D.M. 04.08.1993, N. 248.

ART. 18

Il presente Regolamento ne annulla ogni altro precedente

POSTEGGI: Le assegnazioni dei posteggi portano essere concesse nei luoghi stabiliti dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione su proposta del responsabile del servizio e nel rispetto della Legge 28.03.1991, N. 112 e D.M. 04.08.1993, N. 248.

Nell'ambito dei posteggi resta in ogni caso salva la riserva del 10%, prevista dalla Legge per gli agricoltori, gli artigiani e i pescatori.

CONCESSIONI DI POSTEGGIO: La concessione di posteggio ha validità decennale.

Alla rinnovazione della concessione bisogna provvedere prima della scadenza della stessa con apposita istanza.

Il rinnovo è subordinato al pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico.

Il suddetto concessionario ha precedenza rispetto ai nuovi richiedenti.

Ogni ambulante può usufruire della concessione di un solo posteggio; quest'ultimo deve essere gestito direttamente dal titolare dell'autorizzazione, oppure, dal rappresentante nei casi previsti dalla Legge 112.91.

I posteggi saranno assegnati in base a graduatoria permanente secondo i sottoscritti criteri:

- Anzianità di frequenza nel mercato;
- generi merceologici trattati, di cui il mercato è carente;
- Ordine di presentazione delle domande, per mezzo di Raccomandata postale;
- Non è ammessa la presentazione delle domande a mano.



COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

In caso di malattia, il concessionario deve richiedere tempestivamente al Sindaco, allegando certificazione medica, la conservazione del proprio posteggio, per un periodo non superiore a tre mesi, pena la revoca della concessione di posteggio.

Periodo di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti solo nei casi di gravi e comprovati motivi personali e per malattia, certificati dall'U.S.L. di residenza del cessionario.

L'ambulante ha diritto alla conservazione della concessione per i periodi relativi al servizio militare, alla gravidanza, al purperio ed alle assenze per cariche elettive.

Nell'atto di accoglimento della domanda di conservazione della concessione di posteggio, consegue la certificazione del Sindaco del Comune di residenza da cui risulti il deposito della relativa autorizzazione amministrativa da parte dell'ambulante.

Gli estremi della concessione di posteggio devono essere annotati sull'autorizzazione rilasciata da altro Comune.

L'ambulante nelle ore in cui occupa la concessione di posteggio assegnata, ha l'obbligo di esporre il documento rilasciato dal Comune attestante il numero di posteggio, i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione con la specificazione delle tabelle merceologiche.
